

## **REGOLAMENTO ALBO FORNITORI DELLA FIS**

### **ART. 1 – PREMESSA E DEFINIZIONI**

**Il presente Regolamento individua i criteri e le modalità di gestione ed aggiornamento dell'Albo Fornitori della FIS, istituito con del Consiglio Federale del 29/10/2017.**

**Il presente regolamento e l'avviso per l'iscrizione all'Albo Fornitori saranno pubblicati sul sito internet federale.**

Nel presente documento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- **FIS o FEDERAZIONE**

Federazione Italiana Scherma Italiana in persona del Legale Rappresentante, con sede a Roma Viale Tiziano 74 – CAP 00196

- **FORNITORE/I**

Persone fisiche e giuridiche che richiederanno l'iscrizione all'Albo Fornitori.

- **REGOLAMENTO**

È il presente documento denominato "Regolamento Albo Fornitori della FIS".

- **ALBO FORNITORI o ALBO**

Consiste in un elenco, denominato "Albo dei Fornitori della FIS", di imprese e/o imprenditori, di liberi professionisti singoli o associati, di consorzi ritenuti idonei, sulla base di quanto indicato dal presente Regolamento, per provata specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni e/o servizi nonché all'esecuzione di lavori necessari al funzionamento della FIS e di eventuali altri organismi e/o società ad essa collegati

### **ART. 2 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'Albo Fornitori verrà utilizzato dalla FIS per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla normativa vigente in materia, delle procedure negoziate e/o delle procedure di acquisizione in economia dirette all'affidamento di forniture e/o servizi e/o lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della Federazione.

La FIS si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'acquisizione di beni e/o servizi in economia mediante l'utilizzo del mercato elettronico della P.A. ("MEPA") previa verifica dei prezzi, **e di non interpellare, pertanto, alcuna delle ditte iscritte nell'Albo Fornitori.**

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

1. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative,

secondo le disposizioni del Codice Civile;

2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422 e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
3. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
4. I liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815 e s.m.i.;
5. Le società di professionisti;
6. Le società di ingegneria;
7. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto nel rispetto delle previsioni di legge.

Resta inteso che, in riferimento ai soggetti di cui ai precedenti numeri dal 4 al 7, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all'iscrizione, gli incarichi che saranno affidati dalla FIS all'esito delle singole procedure per la scelta del contraente all'uopo indette, dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di iscrizione con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

I soggetti iscritti all'Albo dei Fornitori sono classificati in categorie e sottocategorie, in relazione alla tipologia di lavori, forniture e/o servizi oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

La diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione dell'Albo Fornitori non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni, la documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori.

I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla FIS in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza. La Federazione si riserva la facoltà di invitare i soggetti iscritti, taluni di essi, e/o altri soggetti in relazione alle peculiarità di ciascuna delle prestazioni da affidare.

### **ART. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione all'Albo;
- 2 Non trovarsi nelle situazioni ostative di cui all'art.80 D.Lvo n.50/2016;
- 3 essere in possesso della PEC – Posta Elettronica Certificata.

### **ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

L'Avviso per l'istituzione dell'Albo Fornitori è pubblicato sul sito [www.federscherma.it](http://www.federscherma.it), il presente Regolamento- è pubblicato e disponibile per il download sul sito [www.federscherma.it](http://www.federscherma.it).

Ogni fornitore che vorrà richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori, rinnovare la medesima o apportare delle variazioni ai propri dati, dovrà seguire la procedura informatica presente sul portale federale.

I fornitori interessati potranno presentare domanda in ogni momento dell'anno solare.

Al fornitore, nel corso del procedimento di iscrizione, potrà essere richiesta la prova del possesso di ogni requisito, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione (es. durc, bilanci aggiornati ecc.).

#### **ART. 5 – MODALITÀ DI ACCERTAMENTO**

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori saranno soggette ad esame insindacabile da parte della FIS, che valuterà la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta e i requisiti di capacità economico-finanziaria.

La qualità dei beni e dei servizi offerti potrà essere desunta, preferibilmente, da certificazione ISO o da certificazione equipollente, e dal livello delle referenze che la ditta sarà invitata a fornire mediante la compilazione del modulo di iscrizione.

**L'esistenza, all'atto dell'iscrizione, di contenzioso con la FIS, anche solo stragiudiziale, derivante da pregressi rapporti contrattuali è motivo di non iscrizione all'Albo, incidendo sulla valutazione dei requisiti di capacità tecnico professionale e di affidabilità.**

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, il fornitore verrà iscritto all'Albo Fornitori e allo stesso verrà data comunicazione di notifica tramite il portale di gestione dell'Albo Fornitori.

In caso di esito negativo, ai fornitori non verrà inviata nessuna comunicazione.

Il portale Albo Fornitori invierà una notifica nel caso in cui la richiesta di iscrizione non sia corredata di corretta e adeguata documentazione.

#### **ART. 6 – ESAME DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

La FIS provvederà ad effettuare l'iscrizione tenendo conto, **di norma**, del seguente calendario:

- entro il 31 dicembre per le domande presentate dal 1 settembre al 30 novembre
- entro il 31 marzo per le domande presentate dal 1 dicembre al 28 febbraio
- entro il 30 giugno per le domande presentate dal 1 marzo al 30 maggio
- entro il 30 settembre per le domande presentate dal 1 giugno al 31 agosto

#### **ART. 7. VARIAZIONI INTERVENUTE**

Nel caso in cui intervengano variazioni dei dati societari o dei requisiti di cui all'art.3, i fornitori iscritti dovranno aggiornare sul portale dedicato le informazioni e le dichiarazioni già rese in fase di domanda di iscrizione, **entro 45 (quarantacinque) giorni** dall'intervenuta variazione tramite il portale dell'albo fornitori.

#### **ART. 8 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI**

FIS potrà disporre la sospensione dell'iscrizione all'Albo nei seguenti casi:

- a. sospensione per un anno nel caso in cui il Fornitore si renda responsabile di ripetute negligenze;
- b. nel caso in cui il Fornitore abbia in corso un contenzioso giudiziale o extra giudiziale con FIS o con altro organismo ad essa collegata, la sospensione avrà luogo fino al termine del procedimento stesso.

FIS potrà disporre la cancellazione del Fornitore dall'Albo per:

- a. falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- b. mancata risposta per tre inviti nel corso di un anno di iscrizione;
- c. inadempimento contrattuale;
- d. perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione di cui all'art.3;
- e. espressa richiesta da parte del Fornitore.
- f. Mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo da parte del Fornitore

L'avvenuta sospensione o cancellazione sarà comunicata al Fornitore tramite notifica inviata dal portale dell'albo fornitori.

La sospensione e la cancellazione hanno decorrenza dalla data di invio del provvedimento.

A seguito di cancellazione la richiesta per una nuova iscrizione non potrà essere presentata prima che siano decorsi **24 mesi dalla data di invio del provvedimento.**

#### **ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

FIS, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003, titolare dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai soli fini dell'iscrizione all'Albo e dello svolgimento delle procedure di affidamento e verranno trattati in modo da garantirne la loro sicurezza e la riservatezza.

Pertanto il Fornitore, con l'invio della domanda di iscrizione all'Albo, esprime il proprio assenso al predetto trattamento.

#### **ART. 10 – ALTRE INFORMAZIONI**

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale, e-mail [segreteria@federscherma.it](mailto:segreteria@federscherma.it) richieste di ulteriori informazioni dovranno pervenire esclusivamente per posta elettronica al suddetto indirizzo, e sarà fornita risposta tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore.

**ART. 11 – DECORRENZA**

Il Regolamento Albo Fornitori entrerà in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso, sul sito federale.

Per accettazione (firma del titolare, legale rappresentante o del procuratore)

Luogo e data

firma

---

---